

Rivista Telematica di **Diritto Tributario**

Rivista semestrale

Fascicolo monografico 2022

DIREZIONE SCIENTIFICA

Loredana Carpentieri
Angelo Contrino
Francesco Crovato
Alberto Marcheselli
Franco Paparella

LOADING PRODIGIT
Dal diritto naturale
al diritto digitale:
l'intelligenza artificiale
nella giustizia tributaria

a cura di
Alberto Marcheselli
e **Enrico Marengo**

ISSN 2499-2569


Pacini
Giuridica

Rivista Telematica di Diritto Tributario

COMITATO DI DIREZIONE

Loredana Carpentieri; Angelo Contrino; Francesco Crovato; Alberto Marcheselli, Franco Paparella.

COMITATO SCIENTIFICO DEI *REFEREE*

Niccolò Abriani; Massimo Basilavecchia; Gianluigi Bizioli; Pietro Boria; Clelia Buccico; Andrea Carinci; Oreste Cagnasso; Andrea Colli Vignarelli; Federico Consulich, Daria Coppa; Paola Coppola; Giuseppe Corasaniti; Roberto Cordeiro Guerra; Francesco D'Ayala Valva; Lorenzo Del Federico; Eugenio Della Valle; Mario Esposito; Andrea Fedele; Valeri Ficari; Piera Filippi; Stefano Fiorentino; Andrea Giovanardi; Alessandro Giovannini; Giuseppe Ingrao; Salvatore La Rosa; Maurizio Logozzo; Raffaello Lupi; Giuseppe Marini; Valeria Mastroiacovo; Giuseppe Melis; Enrico Marellò; Sebastiano Maurizio Messina; Francesco Moschetti; Salvatore Muleo; Mario Nussi; Gaetano Ragucci; Pasquale Russo; Guido Salanitro; Livia Salvini; Roberto Schiavolin; Mauro Trivellin; Dario Stevanato; Loris Tosi; Antonio Felice Uricchio; Marco Versiglioni; Antonio Viotto; Tiziana Vitarelli.

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Farri (coordinatore); Paolo Arginelli; Federica Campanella; Francesca Catarzi; Luca Costanzo; Anna Ilaria D'Ambrosio; Silvia Giorgi; Giuseppe Mercuri; Francesco Odoardi; Alessandro Vicini Ronchetti; Adriana Salvati; Alessia Tomo; Alessandro Zuccarello.

Segreteria di redazione: Gloria Giacomelli
ggiacomelli@pacinieditore.it
Phone +39 050 31 30 243 - Fax +39 050 31 30 300

Amministrazione:
Pacini Editore Srl, via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacinieditore.it • abbonamenti_giuridica@pacinieditore.it

I contributi pubblicati su questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

In corso di registrazione presso il Tribunale di Pisa
Direttore responsabile: Patrizia Alma Pacini

LOADING PRODIGIT

DAL DIRITTO NATURALE AL DIRITTO DIGITALE: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

A CURA DI ALBERTO MARCHESELLI E ENRICO MARELLO

CAPITOLO I QUALE GIUSTIZIA PREDITTIVA?

Uomo, automazione, giustizia: le relazioni pericolose e la morte della jusdiversità (di ALBERTO MARCHESELLI).....	7
1. Premessa: appunti sparsi	7
2. Igiene terminologica.....	8
3. Giudizio di fatto e giudizio di diritto.....	8
4. Biodiversità e jusidversità	9
5. <i>Garbage in, garbage out</i> : un caso di laboratorio	9
6. È goal tutte le volte che il portiere non si tuffa (e altri mostri)	10
7. Cosa fare e come farlo.....	11
Interazione tra intelligenza naturale e artificiale nel diritto predittivo (di RAFFAELLO LUPI)	12
1. Intelligenza artificiale, bisogni di senso e studi sociali	12
2. Ragionamento giuridico dell'intelligenza naturale come cornice della giustizia predittiva	13
3. Banche dati, limiti delle motivazioni e intelligenza artificiale.....	13
4. Intelligenza artificiale nella strutturazione del giudizio di fatto e di diritto	14
Il giudice tributario <i>robot</i> (di EUGENIO DELLA VALLE).....	15
1. Giustizia predittiva e decisione robotica automatica.....	15
2. Decisione giudiziaria robotica e Prodigit	16
3. Decisione robotica e giusto processo tributario	17
4. Premesse del sillogismo giudiziario e giudizio tributario algocratico	18
5. Il giudice tributario <i>robot</i> , i precedenti (giurisprudenziali e di prassi) e la dottrina.....	19
6. Sillogismo giudiziario e prova nel giudizio tributario algocratico	20
7. Le impugnazioni della decisione giudiziaria robotica.....	21
8. Conclusioni.....	22
Il processo tributario alla prova della giustizia predittiva (di ANDREA CARINCI)	24
1. La giustizia predittiva come nuovo modello di amministrazione della giustizia	24
2. Ragioni e criticità della giustizia predittiva	25
3. Il funzionamento della giustizia predittiva	26
4. La giustizia predittiva ed il peso dei precedenti	27
5. I limiti della giustizia predittiva	28
6. Il progetto Prodigit	28

Opportunità e limiti del prospettato modello di giustizia predittiva tributaria (di FRANCESCO PISTOLESI)	30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

CAPITOLO II PRODIGIT E LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

La giustizia tributaria digitale: brevi note sul modello e sugli obiettivi perseguiti dal progetto “Prodigit” (di FRANCO PAPARELLA).....	35
1. Note introduttive.....	35
2. La finalità perseguita dal progetto	36
3. La relazione tra i problemi della giustizia tributaria, l’obiettivo perseguito e lo strumento ipotizzato	37
4. L’evanescente riferimento alla “giustizia predittiva”	39
5. Le criticità del progetto	40
6. Conclusioni.....	43

Prodigit: verso la digitalizzazione della giustizia tributaria (di GIOVANNI GIACALONE e PAOLA GIACALONE)	47
1. Premessa.....	47
2. La costruzione del database.....	48
3. Intelligenza artificiale e processo	52
4. Certezza del diritto, giustizia predittiva: effetti benèfici e rischi.....	57
5. Conclusioni.....	59

<i>Redirecting</i> Prodigit: le inutili tentazioni di una sentenza precompilata ed il preferibile indirizzamento dell’IA verso l’obiettivo di una giustizia migliore e più efficiente (di SALVATORE MULEO)	62
1. La giustizia predittiva e la pericolosa tentazione della sentenza già fatta	62
2. Limiti e contraddizioni della giustizia predittiva: le incongruenze delle impostazioni attuali	63
3. continua: limiti strutturali della giustizia ad esser risolta mediante Intelligenza Artificiale poiché le regole sono dettate dalla legge e non dai programmatori di <i>software</i>	64
4. (<i>Segue</i>). La violazione del principio del contraddittorio processuale	66
5. (<i>Segue</i>). La violazione del libero convincimento del giudice e della sua indipendenza alla luce della pressione sullo stesso anche in chiave di controllo	66
6. (<i>Segue</i>). La scarsa reattività alle variazioni della norma per intervento legislativo o giurisprudenziale	67
7. (<i>Segue</i>). Il prevedibile accrescimento del numero delle impugnazioni anche dinanzi la Corte di Cassazione	67
8. (<i>Segue</i>). I possibili profili di responsabilità	67
9. Un possibile miglior utilizzo delle risorse in chiave di digitalizzazione della giustizia tributaria	68

L’intelligenza artificiale e la giustizia predittiva alla luce del progetto Prodigit (di GIUSEPPE INGRAO e ANDREA BUCCISANO).....	70
1. Premessa.....	70
2. Giustizia predittiva e giudice <i>robot</i>	71
3. L’addestramento umano dell’intelligenza artificiale	72
4. I progetti italiani di giustizia predittiva	73

5.	Il progetto Prodigit e i suoi variegati obiettivi	73
6.	Le difficoltà di realizzazione della giustizia predittiva tributaria	76
7.	Conclusioni: gli aspetti positivi del progetto Prodigit	78

CAPITOLO III PRODIGIT E LA CONOSCIBILITÀ DEL DIRITTO

Il progetto Prodigit e il paradigma della comodità (di VALERIA MASTROIACOVO).....	83
1. Premessa: il TribHub e la Scuola di Atene	83
2. Avvertenza al lettore.....	85
3. Il paradigma della comodità e il sottobosco delle pseudomassime.....	86
4. L'istituzione dell'Ufficio del Massimario quale laboratorio diagnostico.....	87
5. Iside velata ovvero delle massime consolidate comunicate dall'Ufficio del Massimario....	88
6. Giuscibernetica e informatica giuridica: il progetto del CNR e la nascita del CED	89
7. Quando copiare è una virtù: il sistema dinamico dei precedenti conformi e difformi e la rete dei precedenti CERTALEX e CERTANET	90
8. Considerazioni conclusive.....	91
Prodigit come banca dati intelligente (di ENRICO MARELLO)	94
1. Prodigit come sistema di Information Retrieval.....	94
2. Soggetti: a chi si rivolge la banca dati?.....	95
3. Oggetti: cosa contiene la banca dati?	96
4. Il contesto come <i>network</i>	97
5. Il contesto e la "rilevanza"	97
6. Il rapporto con la massimazione e i repertori	98
7. La parzializzazione dei documenti	100
8. Interrogazione e reportistica.....	101

CAPITOLO IV DIRITTO MATEMATICO E GIUSTIZIA PREDITTIVA

Giustizia predittiva, Giustizia matematico-statistica ^{-mv} e Studi di giurisprudenza ^{-mv} (di MARCO VERSIGLIONI).....	105
1. Premessa	105
2. Giustizia predittiva e intelligenza artificiale: il problema delle definizioni e le implicazioni necessarie del Linguaggio giusmatematico ^{-mv}	106
3. Rinvii a ricerche precedenti o a ricerche in corso di pubblicazione concernenti il Diritto matematico ^{-mv} e la Giustizia matematica ^{-mv} , il Diritto statistico ^{-mv} e la Giustizia statistica ^{-mv} , la Giustizia correlazionale ^{-mv} e la Giustizia regressionale ^{-mv}	107
4. Diritto matematico-statistico ^{-mv}	111
5. Studi di giurisprudenza ^{-mv}	112

Il processo tributario alla prova della giustizia predittiva

The tax trial testing predictive justice

ANDREA CARINCI

Abstract

L'avvento della giustizia predittiva fa immaginare un cambio radicale nell'impiego della tecnologia digitale all'interno del processo tributario. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, infatti, si avrà uno strumento che non sarà un semplice dispositivo per semplificare adempimenti analogici, bensì che diventerà esso stesso artefice immediato e diretto dei processi e di elaborazione delle soluzioni.

Parole chiave: intelligenza artificiale, giustizia predittiva, algoritmo, massimazione, Prodigit

Abstract

The advent of predictive justice envisions a radical change in the use of digital technology, within the tax process. With the advent of artificial intelligence, in fact, there will be a tool that will not only simplify analog fulfillments, but that will be itself an immediate and direct artificer of processes and elaboration of solutions.

Keywords: artificial intelligence, predictive justice, algorithm, maximization, Prodigit

SOMMARIO: **1.** La giustizia predittiva come nuovo modello di amministrazione della giustizia. - **2.** Ragioni e criticità della giustizia predittiva. - **3.** Il funzionamento della giustizia predittiva. - **4.** La giustizia predittiva ed il peso dei precedenti. - **5.** I limiti della giustizia predittiva. - **6.** Il progetto Prodigit.

1. Il digitale trova molteplici forme di impiego nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, che ha invero già conosciuto la digitalizzazione di svariati processi. Basta qui ricordare l'utilizzo ampio e diffuso delle banche dati di raccolta della legislazione e della giurisprudenza, della posta elettronica certificata e dei fascicoli digitali.

Vero è che si tratta di un utilizzo ancora piuttosto grezzo dello strumento digitale, concepito essenzialmente alla stregua di una mera evoluzione delle tradizionali modalità analogiche: da un lato, le banche dati giurisprudenziali hanno preso il posto dei repertori e dei registri, dall'altro, la PEC, ha sostituito la notifica cartacea mentre il fascicolo telematico surroga, né più né meno, il tradizionale fascicolo cartaceo. Insomma, la tecnologia digitale, ad oggi, costituisce solo uno strumento evoluto di una gestione tradizionale, analogica, dell'amministrazione della giustizia.

Con l'avvento della giustizia predittiva, invece, il paradigma cambia completamente. Con l'avvento di un'intelligenza artificiale si avrà, infatti, uno strumento che non sarà più solamente un mezzo con cui intraprendere, più speditamente, adempimenti tipicamente analogici, quanto e piuttosto uno strumento che diventerà esso stesso artefice dei processi e fonte delle soluzioni (1). La giustizia predittiva, difatti, non è più e solo un utilizzo del digitale nella gestione di una giustizia che rimane di tipo analogico, so-

(1) MARCHESSELLI A., *Intelligenza artificiale e giustizia predittiva: il bivio tra Giustiniano e il Leviatano e il pericolo Coca Cola*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 20 ottobre 2022.

lamente più rapida ed efficiente; la giustizia predittiva rappresenta, semmai, una forma completamente nuova di amministrazione della giustizia. Si tratta, insomma, di una giustizia diversa perché amministrata diversamente.

La “giustizia predittiva” è tradizionalmente intesa come lo strumento in grado di elaborare previsioni circa l’esito di un giudizio, tramite l’impiego combinato di banche dati e di algoritmi (2). Questo ovviamente significa immaginare un funzionamento degli algoritmi in modo completamente nuovo: non per ricercare sentenze e/o documenti sulla base di chiavi di ricerca ma, semmai, per elaborare risposte compiute sulla base di precedenti e/o documenti. Quindi un ruolo attivo e non più passivo dello strumento digitale (3), che elabora e non ricerca. È evidente che cambia completamente il ruolo dello strumento digitale, dal momento che l’impiego degli algoritmi viene concepito in termini attivi di *output* elaborati, che possano integrare il contenuto di una decisione e, così, il ragionamento del giudice e non meramente passivi di ricerca di informazioni da elaborare (4).

Per ottenere questo, la funzione dell’algoritmo diventa quella di ricercare similitudini e/o somiglianze tra un certo numero di casi, sull’idea che, così, può essere riprodotta la medesima conclusione raggiunta, alla stregua di una ideale regolarità statistica, che la rende verosimile ed adeguata. Compito dell’algoritmo diventa insomma quello di cercare una somiglianza tra casi e non tra soluzioni. La filosofia a base della giustizia predittiva è, in sostanza, quella per cui l’esito di un giudizio può essere ‘previsto’ sulla scorta della corretta lettura dei precedenti; ciò, sull’assunto, evidentemente, di poter intravedere una ideale costanza nella risposta giurisprudenziale ai medesimi problemi. Tant’è che si è soliti ritenere che, al crescere della qualità e quantità dei precedenti raccolti ed analizzati, aumenta anche il grado di predittività dell’esito di un giudizio (5).

2. I fautori della giustizia predittiva sono soliti invocare due vantaggi potenzialmente ritraibili da tale strumento: la deflazione del contenzioso ed una maggiore costanza ed uniformità nelle decisioni giudiziali. Il primo risultato sarebbe dato dalla circostanza che le parti, potendo conoscere in anticipo come verosimilmente andrà a finire la controversia, possono decidere di desistere fin da subito, preferendo non incardinare il giudizio. Il secondo risultato, invece, dovrebbe seguire al fatto che il giudice, conoscendo i precedenti, dovrebbe essere indotto ad uniformarvisi. Tutto questo, in ossequio a valori costituzionali come l’art. 3, l’art. 24 e l’art. 111 Cost., nella misura in cui la giustizia predittiva appare in grado di assicurare a tutti la medesima risposta, nel tempo (6).

Sennonché, i sostenitori della giustizia predittiva tendono a concepire il diritto alla stregua di una scienza esatta, tale per cui, date certe premesse, che impongono di applicare talune norme, la soluzione deve essere necessariamente sempre la medesima: soddisfatte le condizioni di impiego di una norma, questa deve applicarsi in modo sistematico e costante nel tempo. Il risultato, insomma, sarebbe già scritto nel testo della norma (7).

In verità, chi pratica il diritto sa perfettamente che l’applicazione di una norma segue ben altri meccanismi e difficilmente può essere ridotto ad un’equazione. Nonostante le norme abbiano rigidi criteri ermeneutici, il significato delle norme non è mai univoco. L’interpretazione, poi, non è univoca

-
- (2) VIOLA L., voce *Giustizia predittiva*, in *Diritto on line, Treccani.it*; SACCHETTO C., *Processo tributario telematico e giustizia predittiva in ambito fiscale*, in *Rass. trib.*, 2020, 1, 41 ss.
 - (3) «Si tratta di un momento cruciale e fondativo di un nuovo modo di intendere la giustizia tributaria. Siamo dinanzi all’introduzione di strumenti che cambieranno il modo di decidere e difendere», MARELLO E., *Popper, “Prodigit” e giustizia predittiva*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 24 ottobre 2022, 1.
 - (4) CASTELLI C. - PIANA D., *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione giustizia*, 2018, 4, 153 ss.
 - (5) SANTOSUOSSO A., *Giustizia predittiva, ecco i tre pilastri per capire gli impatti della tecnologia sul diritto*, in www.agendadigitale.eu, 1° marzo 2021.
 - (6) VOZZA A., *Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e processo tributario*, in *il fisco*, 2019, 32/33, 3154 ss.
 - (7) VIOLA L., voce *Giustizia predittiva*, cit.

nemmeno nella qualificazione delle fattispecie e, quindi, nella scelta delle norme da applicare (8). Resta poi da considerare che la soluzione può essere schematizzata a processo e, così, resa tendenzialmente omogenea, solo se ed in quanto la decisione viene resa da un *robot* e non da uomini. Le macchine, diversamente dagli uomini, non possono essere convinte, nel senso che applicano le soluzioni che diventano semplicemente necessitate; di contro, l'uomo può essere convinto a preferire soluzioni che possono essere meno aderenti al senso della norma ma ritenute più eque in una determinata circostanza.

In sostanza, il diritto non può avere un'applicazione esatta, almeno fin tanto che deve essere applicato dagli uomini. Ma forse, il diritto non può avere un'applicazione esatta per l'assorbente ragione che il diritto non può essere esatto, essendo a sua volta, prima che applicato, prodotto dell'uomo. Il diritto può essere e sarà esatto quando sarà formato e poi applicato dalle macchine. Il problema, semmai, è che poi le macchine non possono usare il buon senso, né l'equità, ossia taluno di quegli accorgimenti (umani) in grado di mitigare la rigidità del diritto (*Summum ius, summa iniuria*). In questo senso appare allora preferibile che diritto continui ad essere fatto ed applicato dagli uomini, giacché, pur imperfetto, può restare strumento imperfetto di giustizia.

3. Il funzionamento ottimale della giustizia predittiva sembrerebbe esaurirsi in due condizioni: nella raccolta completa ed articolata dei precedenti giurisprudenziali e nell'elaborazione di algoritmi in grado di cogliere le migliori concordanze tra i diversi casi raccolti.

La prima condizione appare meramente pratica, posto che già oggi esistono svariate banche dati di raccolta della giurisprudenza (9). Il problema, semmai, diventa quello della classificazione della giurisprudenza raccolta, se deve essere poi ricercata per massime o per parole chiave. Questo perché, se anche il materiale su cui opera la ricerca deve essere elaborato, vi è poi il rischio di errori connessi a detto processo di elaborazione (errori nella massimazione, come nell'accoppiamento di parole chiave), che, evidentemente, possono inficiare il funzionamento complessivo dello strumento predittivo (10).

In ogni caso, assai più complessa appare la seconda condizione, ossia l'elaborazione dell'algoritmo. È evidente, difatti, che la giustizia predittiva non si può esaurire in un semplice motore di ricerca di precedenti, dovendo piuttosto elaborare chiavi di lettura variabili in grado di cercare, nelle banche dati, i 'migliori' precedenti. Quindi in grado, prima di tutto, di selezionare i criteri su cui operare la discriminazione tra i precedenti. I precedenti, infatti, non vanno solo cercati, bensì anche elaborati, nel senso che debbono essere trovati quelli più pertinenti e decisori per la singola vicenda, tenendo altresì conto di come è stata impostata la controversia. Così, ad esempio, andranno considerate tutte le questioni poste all'attenzione del giudice, secondo la loro declinazione (pregiudiziali, principali e subordinate), proprio perché la soluzione deve essere resa sul caso concreto e non astratto. Ecco allora che l'algoritmo diventa qualche cosa di assai complesso, molto di più di un banale motore di ricerca.

Questo costituisce certamente il principale tema che va affrontato e risolto trattando di giustizia predittiva.

Peraltro, va osservato che se l'obiettivo vuole essere quello di disincentivare il ricorso alla giustizia, inibendo la proposizione di liti temerarie, si trascura ottimisticamente che le ragioni per intentare causa possono essere molteplici, non necessariamente quella di vincere la causa (prendere tempo, aspettare un condono ecc.). Se, invece, l'obiettivo vuole essere primariamente quello di uniformare la giustizia, blindando gli orientamenti per scongiurare le c.d. divergenze inconsapevoli date dall'ignoranza dei pre-

(8) DORIGO S., *Intelligenza artificiale e norme antiabuso: il ruolo dei sistemi "intelligenti" tra funzione amministrativa e attività giurisdizionale*, in *Rass. trib.*, 2019, 4, 728 ss.

(9) Basta pensare alla raccolta della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il sistema *Italgiure*, certamente completa dato che raccoglie tutta la giurisprudenza del Supremo Collegio.

(10) «Elemento imprescindibile è la bontà del dato immesso, sia esso legislativo, giurisprudenziale, di prassi (nella specie circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate), di dottrina, di scritti difensivi, istruzioni ministeriali, eccetera», MASTROIACOVO V., *Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 14 febbraio 2023, 7.

cedenti, forse basta un semplice motore di ricerca, senza quindi la necessità di complicati algoritmi, fermo restando che, imporre la conformazione ai precedenti, rischia di rivoluzionare il ruolo della giurisprudenza nel nostro sistema delle fonti, posto che il precedente diventerebbe, *de facto*, vincolante.

4. La giustizia predittiva parrebbe constare, essenzialmente, dell'elaborazione di precedenti. Gli algoritmi non dovrebbero infatti inventare nuove soluzioni, quanto e solo trovare, nei precedenti, le soluzioni più pertinenti e che, per concordanza statistica, appaiono le più probabili rispetto ad un dato caso. La giustizia predittiva si fonda, essenzialmente, sulla reiterazione del precedente.

È chiaro però che, così intesa, la giustizia predittiva finisce per avere limiti importanti di impiego.

Una qualche utilità il servizio sembrerebbe poterlo avere nelle cause seriali, a bassa complessità, dove la soluzione, in effetti, può essere idealmente standardizzata sui precedenti (11): presupposti fattuali semplici, senza troppe variabili e poche norme da applicare a contenuto abbastanza immediato (12). Fuori da questi casi, però, l'applicazione dello strumento appare ancora troppo lontana ed indeterminata.

Sicuramente, i precedenti giurisprudenziali hanno già assunto un'importanza fondamentale anche negli ordinamenti di *Civil law* come è il nostro; al contempo, però, il precedente può al più fornire un'indicazione di massima, posto che il giudice, nella sua libertà di giudizio, può non essere convinto dai propri precedenti e, come tale, ben intenzionato a discostarsi. Già oggi, del resto, prima di iniziare un giudizio il difensore conduce una valutazione prognostica sulla base dei precedenti raccolti nelle banche dati, per illustrare al cliente i possibili scenari, in modo che questi possa consapevolmente decidere come procedere. Dopo di che, la scelta di intraprendere comunque il giudizio risponde a molteplici fattori: *a)* la convinzione che le soluzioni accolte in maggioranza dalla giurisprudenza possono essere corrette, o perché le fonti considerate non sono complete o perché si ritiene di poter offrire una lettura nuova del dato normativo oppure *b)* per ragioni ulteriori, che nulla hanno a che fare con il processo (banalmente, l'attesa di un condono o rinviare un pagamento). La predizione dell'esito sulla base dei precedenti, insomma, può non bastare.

Senza trascurare che una giustizia predittiva efficace dovrebbe distinguere per ufficio giudiziario e per grado, posto che non tutte le cause arrivano fino in fondo.

La giustizia predittiva, almeno per come è stata concepita fino ad oggi, pare, in ogni caso, troppo schiacciata sul precedente. In questo senso, se ne intuisce l'origine e, in qualche modo, la sede di ideale elezione nei modelli di *Common law*. È chiaro però che, per adattarla al sistema di *Civil law* e, soprattutto, alla materia fiscale, il precedente non può essere avulso da una serie di altre variabili: va certamente valorizzata la pluralità delle fonti, nazionali e sovranazionali e, con esse, della relativa giurisprudenza; parimenti, va considerato il ruolo della prassi e della dottrina, sia nazionali che internazionali. Tutto questo perché nei sistemi di *Civil law* la mera prossimità/somiglianza con i precedenti non può essere sufficiente, dovendo in ogni caso assicurare che la soluzione offerta sia quella preferibile in termini di interpretazione della legge. In un sistema di *Civil law*, quindi, accanto ai precedenti diviene naturale immaginare che sia tenuta in considerazione anche la prassi nonché la dottrina, a garanzia di una soluzione interpretativa della norma la più affidabile possibile.

Senza trascurare, infine, che i modelli previsionali fondati sul precedente giurisprudenziale possono funzionare in sistemi a normativa costante, dove cioè il dato normativo non varia e si possono formare filoni giurisprudenziali consolidati. Dove invece il diritto cambia in continuazione, come accade nel tri-

(11) «*Il contenzioso catastale, quindi e quanto meno con riferimento alle controversie relative a classamento e attribuzione di rendita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, potrebbe davvero essere un ambito in cui sperimentare e applicare in modo pieno forme di giustizia predittiva di fronte alle Corti di Giustizia tributarie*» (FARRI F., *La giustizia predittiva in materia tributaria*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 12 ottobre 2022, 16).

(12) CASTELLI C. - PIANA D., *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione giustizia*, 2018, 4, 153 ss.

butario, la ricerca del precedente diviene più complessa, perché, oltre alla somiglianza tra i casi, occorre elaborare criteri di consonanza tra norme e regole in una prospettiva diacronica.

Ecco perché nel diritto tributario la giustizia predittiva appare estremamente difficile da realizzare. Ma vi è un altro problema.

Come noto, il processo tributario è un processo di impugnazione-merito, in quanto rivolto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio. Il giudice, qualora ritenga invalido l'atto impugnabile per ragioni non formali, bensì di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve andare a giudicare il rapporto sottostante per esaminare nel merito la pretesa, sì da ricondurla alla misura corretta, ovviamente entro i limiti posti dalle domande di parte (13). Ne consegue che l'esito di una controversia tributaria non può essere solo torto/ragione e annullamento/conferma dell'atto impugnato, ben potendo essere anche la rideterminazione quantitativa della pretesa e delle sanzioni. È chiaro, allora, che un giudizio predittivo di una controversia tributaria dovrebbe contenere elementi valoriali di quantificazione della pretesa: aspetto, questo, che chiaramente non può essere lasciato ai precedenti.

5. La giustizia predittiva – si è visto – opera sostanzialmente schiacciata sui precedenti. Ma questo porta con sé, inevitabilmente, delle controindicazioni.

La prima, come già osservato, è che la giustizia predittiva diventa fortemente limitata nell'ambito di sistemi normativi in costante evoluzione, come tipicamente accade con la disciplina tributaria. In sistemi normativi in costante evoluzione, il valore del precedente è naturalmente pregiudicato dalla circostanza che le norme applicabili cambiano in continuazione. L'algoritmo, in questi contesti, non può cercare solo le concordanze tra i casi ma deve ricercare anche le concordanze tra le normative, tra quelle applicabili prima e quelle applicabili dopo, in modo da poter valorizzare anche i precedenti formati su discipline differenti.

Va poi considerata la pluralità delle fonti, particolarmente sentita in diritto tributario, che porta con sé la pluralità delle Corti, con diverso valore di precedente (Corte di Giustizia e Corte CEDU, *in primis*).

Infine, vi è da considerare che la giurisprudenza, sovente, si 'innamora' di soluzioni che, col tempo, si rivelano erranee, per cui i modelli di giustizia predittiva, fondati sul precedente, potrebbero finire per cristallizzare dette soluzioni anacronistiche.

Con questo non si vuole chiudere alla giustizia predittiva, che rappresenta, piuttosto, l'ultima e più avanzata applicazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nel campo dell'amministrazione della giustizia. Sicuramente, i vantaggi che promette, in termini di prevedibilità delle soluzioni giuridiche, appaiono avvincenti, nella misura in cui la prevedibilità costituisce certamente l'elemento centrale ed imprescindibile per assicurare il valore della certezza del diritto. Non di meno, ci sono ancora delle incognite e delle prospettive che possono inquietare (14).

Fino a quando la giustizia predittiva potrà essere al servizio di giudici e difensori e quando arriverà, invece, a sostituire giudici e difensori? Come prima osservato, il diritto esatto può essere fatto dalle macchine e non dall'uomo, per cui, se l'obiettivo vuole essere l'esattezza della risposta giuridica, diventa inevitabile pensare che questa sia affidata alle macchine.

6. Prima di arrivare al giudice *robot*, con ogni probabilità, occorrerà che i giudici umani si normalizzino. Questo, almeno, sembra essere il senso del progetto Prodigit.

Come noto, è questo un progetto con l'ambizioso obiettivo di compiere una diffusa massimazione della giurisprudenza di merito, allo scopo di elaborare un algoritmo in grado di massimare in autonomia le sentenze. Ebbene, è chiaro che se questo vuole essere l'obiettivo, occorre normalizzare l'attività dei

(13) *Ex pluribus*, Cass. 5 ottobre 2020, n. 21290.

(14) «Si è lontani dalla prospettiva di una giustizia predittiva in senso proprio, ossia di un giudice robot capace di risolvere controversie giudiziarie al posto di un umano» (FARRI F., *op. cit.*, 9).

giudici; fare in modo, cioè, che le loro pronunce abbiano una sorta di standard di redazione, in modo tale da renderle concretamente leggibili da un *software*. Altrimenti appare assai difficile immaginare che un *computer* possa in autonomia elaborare una massima.

Ad oggi le sentenze dei giudici di merito sono estremamente eterogenee, per forma e complessità di redazione. Un domani, si dovrà invece immaginare un preciso standard di redazione, articolato per sezioni precise (fatto, fattispecie a giudizio, principio di diritto ecc.), in modo che l'algoritmo sia in grado di andare a leggere solo ciò che è concretamente utile ai fini della massima. Solo così si può immaginare una massimazione automatica. In questo modo, peraltro, si rendono i giudici più disciplinati, in quanto costretti all'interno di modelli formali congeniati per assicurare una pronta lettura e comprensione della sentenza.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

CASTELLI C. - PIANA D., *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione giustizia*, 2018, 4, 153 ss.

DORIGO S., *Intelligenza artificiale e norme antiabuso: il ruolo dei sistemi "intelligenti" tra funzione amministrativa e attività giurisdizionale*, in *Rass. trib.*, 2019, 4, 728 ss.

MARCHESELLI A., *Intelligenza artificiale e giustizia predittiva: il bivio tra Giustiniano e il Leviatano e il pericolo Coca Cola*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 20 ottobre 2022

MARELLO E., *Popper, "Prodigit" e giustizia predittiva*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 24 ottobre 2022

MASTROIACOVO V., *Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 14 febbraio 2023

SACCHETTO C., *Processo tributario telematico e giustizia predittiva in ambito fiscale*, in *Rass. trib.*, 2020, 1, 41 ss.

SANTOSUOSSO A., *Giustizia predittiva, ecco i tre pilastri per capire gli impatti della tecnologia sul diritto*, in www.agendadigitale.eu, 1° marzo 2021

VIOLA L., voce *Giustizia predittiva*, in *Diritto on line*, Treccani.it

VOZZA A., *Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e processo tributario*, in *il fisco*, 2019, 32/33, 3154 ss.